



Comune di Cadoneghe

Provincia di Padova

COMUNE DI CADONEGHE

(Provincia di Padova)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA NOLEGGIO
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

- **Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale:
n. 45 del 19.06.2007**

LA PUBBLICAZIONE DEI TESTI NON HA CARATTERE DI UFFICIALITA'

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione dei servizi

TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 3 - Titoli per l'esercizio dei servizi
- Art. 4 - Cumulo dei titoli
- Art. 5 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 6 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 7 - Idoneità morale
- Art. 8 - idoneità professionale

TITOLO IV – CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 9 – Contingenti

TITOLO V – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

- Art. 10 - Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente
- Art. 11 - Bando di concorso
- Art. 12 - Presentazione delle domande
- Art. 13 - Commissione di concorso
- Art. 14 - Titoli valutabili o di preferenza
- Art. 15 - Materie d'esame
- Art. 16 - Validità delle graduatorie
- Art. 17 - Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 18 - Durata e validità delle autorizzazioni
- Art. 19 - Inizio del servizio

TITOLO VI – TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

- Art. 20 - Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 21 - Trasferibilità per causa morte del titolare
- Art. 22 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio
- Art. 23 - Collaboratore familiare di titolari autorizzazione

TITOLO VII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

- Art. 24 - Obblighi dei conducenti
- Art. 25 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente
- Art. 26 - Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio
- Art. 27 - Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio
- Art. 28 - Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente

TITOLO VIII – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 29 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
- Art. 30 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con Conducente
- Art. 31 - Controlli sui veicoli
- Art. 32 - Avaria dell'autovettura
- Art. 33 - Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli

TITOLO IX – MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 34 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

Art. 35 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
Art. 36 – Tariffe
Art. 37 - Ferie, assenze, aspettativa
Art. 38 - Servizi con carattere particolare
Art. 39 – Vigilanza

TITOLO X – ILLECITI E SANZIONI

Art. 40 – Sanzioni
Art. 41 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 42 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 43 - Decadenza dell'autorizzazione
Art. 44 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO XI – RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 45 – Reclami
Art. 46 - Carta della mobilità – servizi del settore trasporti – noleggio con conducente
con Autovettura

TITOLO XII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 - Norma finale
Art. 48 - Abrogazione di precedenti disposizioni
Art. 49 – Norma transitoria

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla L.R. n. 22/96:

a) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 4 della L.R. n. 22/96 e all'art. 85 lett.b) del D.L.vo n. 285/92.

Art. 2 - Definizione dei servizi

1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori del territorio comunale purché la prenotazione, effettuata nelle forme d'uso, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 - Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita autorizzazione a persona fisica od impresa individuale o societaria in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 4 - Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con autovettura con conducente sono disciplinati dalla legge regionale.

2. Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 30% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Art. 5 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio di servizio di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L.R.n. 22/96.

2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

- a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
- b) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;

- c) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
- d) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
- e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.

5. A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

6. In casi di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.

7. In caso di recesso degli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea;
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
- d) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- e) non svolgere altra attività incompatibile con il servizio di noleggio con conducente;
- f) non avere trasferito precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti nell'ambito del Comune di Cadoneghe;
- g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto i massimali minimi previsti dalla legge;
- h) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura. Per rimessa si intende un luogo privato, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento del veicolo.

Art. 7 - Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L. 20.02.58 n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art.5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 8 - Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente presso la CCIAA. di Padova.
2. In caso di società, il requisito dell'iscrizione al ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia

posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 - Contingenti

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di sette, così come previsto dall'allegato B) della delibera di Giunta Regionale Veneto n°628 del 22/03/2002, integrata dalla delibera di Giunta Regionale n. 4151 del 30.12.2005 all.B.

TITOLO V - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 10 - Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente.

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

3. Il concorso è indetto dal Responsabile del Servizio, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, entro 150 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile o si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità.

Art. 11 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio;
- b) i requisiti per l'ammissione al pubblico concorso come previsti al precedente art. 6, lett. a), b), c), ed g);
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- d) le materie d'esame;
- e) la valutazione dei titoli;
- f) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

2. Il bando, approvato dal Responsabile del Servizio, è pubblicato all'Albo pretorio del Comune e della Provincia e trasmesso per opportuna conoscenza alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 12 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Responsabile del Servizio, in carta resa legale ed essere sottoscritta ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000, in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.

Art. 13 - Commissione di concorso

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 11 del presente regolamento, il Sindaco nomina apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta:
 - dal Responsabile del Servizio competente, con funzioni di Presidente;
 - da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione;
 - Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale o da altra persona incaricata dal Responsabile del Servizio.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto di lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.
6. Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.
7. Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni o dei giudizi espressi.
8. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile di Servizio.

Art. 14- Titoli valutabili o di preferenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
 - a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio con conducente;
 - b) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
 - d) i titoli di studio;
 - e) la disponibilità di un veicolo attrezzato per il trasporto di portatori di handicap.
2. Per il concorso per il rilascio di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente, il punteggio totale viene così ripartito:
 - massimo 25% ai titoli;
 - massimo 70% alle prove d'esame;
 - massimo 5% alla eventuale conoscenza della lingua straniera.
3. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli di preferenza quelli di seguito indicati.

A parità di merito, i titoli di preferenza sono:

 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;

- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- r) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi e i mutilati civili;
- t) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, i titoli di preferenza sono:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) aver esercitato il servizio di autonoleggio con conducente in qualità di sostituto ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per un periodo complessivo di almeno sei mesi;

Art. 15 - Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate:

- a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura);
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
- c) eventuale conoscenza di lingue straniere.

2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Art. 16 - Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione da parte del Responsabile del Servizio.

2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 17 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio delle autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede alla loro assegnazione, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.04.1992 n. 300 e al

D.P.R. 09.05.1994, n. 407.

Art. 18 - Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
3. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000;
4. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere ritrasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.
5. Le autorizzazioni possono essere dichiarate decadute anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 19 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità di iniziare il servizio.

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 20 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. n.22/96.
2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è autorizzato dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge, del presente regolamento ed iscritto nell'apposito ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) avere raggiunto il 60° anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'impedimento, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro 6 (sei) mesi dall'accertamento dell'impedimento.
4. Per 5 (cinque) anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di autorizzazione per servizio svolto con autovetture, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 21 - Trasferibilità per causa morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la CCIAA di Padova, e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;
 - c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento dell'età prevista dall'art. 16, comma 2, della L.R. n.22/96.
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il 21° anno di età , possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento dell'età prevista dall'art. 16, comma 2, della L.R. n. 22/96.
4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5. I soggetti subentrati o sostituiti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.6.
6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 22 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la CCIAA di Padova, in possesso dei requisiti per l'esercizio del servizio:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza, puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la CCIAA di Padova, in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento dell'età prevista dall'art. 16, comma 2, della L.R. n.22/96.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della L.18.04.1962, n. 230.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di gestione per un termine non superiore a 6 mesi.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

6. E' consentito ai titolari di autorizzazione di avvalersi nella sostituzione, così come previsto dal comma 1, di sostituti dipendenti assunti dagli organismi associativi.

Art. 23 - Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.

3. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

4. E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2° grado), di conseguenza si intende:

- a) il coniuge;
- b) i parenti entro il 3° grado e cioè:
 - in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
 - in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
- c) gli affini entro il 2° grado e cioè:
 - suoceri, generi, nuore, cognati.

5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.

6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio di noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:

- a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della L.02.12.1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al D.L. 853/84, convertito con L. 17.02.1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e deve comunque essere riservata al titolare, quali che siano quantità e la qualità del lavoro prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
- b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/28.12.2000 (autocertificazione) che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
- c) indicazione della impresa familiare presso la CCIAA;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000. (autocertificazione antimafia);
- e) dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- f) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei

conducenti;

g) indicazione della posizione INAIL e INPS del collaboratore.

7. L'ufficio comunale, per quanto di competenza:

a) richiede l'attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423;

b) segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata all'autorizzazione rilasciata per il servizio di noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.

8. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia appositamente nulla osta e lo annota nella licenza o autorizzazione.

9. Ogni modifica, o cessazione del rapporto di impresa familiare, deve essere comunicato entro 30 giorni dall'evento.

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 24 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- j) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di 24 ore all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
- k) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 D.Lvo n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- l) comunicare il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
- m) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
- n) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro grave che comporti la revisione presso la MCTC.

- o) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;

Art. 25 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 27, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accettate dal competente ufficio comunale;
- b) comunicare entro 15 (quindici) giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 26 - Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
- c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera k) del presente regolamento.

Art. 27 - Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.L.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92;
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- j) trasportare, durante il servizio, animali di loro proprietà;
- k) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea, eccetto personale addetto al manutenzione del mezzo;
- l) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.

Art. 28 - Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente

1. Oltre ai divieti di cui all'art.31 all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificatamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22/96.

TITOLO VIII - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 29 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.1992;

Art. 30 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere idonea immatricolazione;
- b) avere un bagagliaio di idonea capacità;
- c) essere di colore diverso dal bianco, onde rendere i veicoli adibiti al servizio di noleggio distinti rispetto a quelli adibiti al servizio taxi;
- d) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione e la targa del veicolo cui l'autorizzazione stessa è riferita; la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
- e) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 31 - Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio a controllo da parte del Comando di Polizia Locale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 30 del presente regolamento.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo iniziale o annuale, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Responsabile del Servizio provvede alla revoca dell'autorizzazione.

3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.

4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 32 - Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente è tenuto a corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve anche adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno e disagio e comunque provvedendo all'espletamento del servizio con altra vettura dotata di autorizzazione o licenza.

Art. 33 - Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli

1. Nell'ambito organizzativo del servizio di noleggio di autovettura con conducente il Comune potrà definire un numero di autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.
2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
3. L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura aventi tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.
4. Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.
5. Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinata a speciale autorizzazione non cedibile a terzi.
6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

TITOLO IX - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 34 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

Art. 35 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi e riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciare agli organismi economico esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24.7.1996 n. 503.

Art. 36 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla Giunta Comunale, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M.20.04.1993.
2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese, tedesca.

Art. 37 - Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni 30 da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno 15 giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Ogni 5 anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di 12 mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza comunale al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 38 - Servizi con carattere particolare

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote. Il costo del servizio resta in ogni caso definito dal tassametro.
2. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 39 - Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO X ILLECITI E SANZIONI

Art. 40 - Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.

Art. 41 Sanzioni amministrative pecuniarie

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui all'art. 85 del D.L.vo n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 125,18 ad Euro 500,75 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Art. 42 Sospensione e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
 - d) sostituisce o si fa sostituire abusivamente da altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
 - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - g) non applica le tariffe in vigore;
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
 3. Il Responsabile del Servizio, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
 4. La sospensione dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
 5. E' facoltà del Responsabile del Servizio, sospendere l'autorizzazione durante il corso di

procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.

6. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
7. Il Responsabile del Servizio segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 43 - Decadenza dell'autorizzazione

1. La dichiarazione di fallimento, ovvero messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di autorizzazione.
2. Il Responsabile del Servizio, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare, quando gli eredi a cio' legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui all'art. 24 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni nell'arco di un anno;
 - e) quando il titolare venga a perdere uno dei requisiti di cui agli artt. 6-7-8 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dall'art. 20 di questo regolamento.
3. La decadenza viene comunicata al competente ufficio provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 44 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XI - RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 45 - Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.
2. I moduli sono consegnati al titolare dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione, nonché presso il competente Ufficio Comunale
3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata dal titolare.
4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio della Polizia Locale.
5. Il Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso, all'applicazione delle sanzioni

previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art.46 - Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - noleggio con conducente con autovettura

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra il livello di servizio standard e il livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi.
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per le realizzazioni dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 48 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento. In particolare viene abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio di Noleggio con Conducente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.05.1996.

Art. 49 - Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, rilasciate direttamente a persone giuridiche o ad esse trasferite in conformità a quanto previsto dalla precedente normativa, devono essere trasferite entro il termine di cui sopra a singoli, in possesso dei requisiti necessari e iscritti all'apposito ruolo, salvo facoltà di conferimento delle stesse all'organismo cui essi siano associati per la regolare prosecuzione dell'esercizio: a tale trasferimento non si applica quanto disposto dall'art. 20.
3. Eventuali licenze o autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art. 21 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.